

Protocollo: vedi *segnatura.XML*

TITOLO	2015.1.10.4.1
	2018.1.10.21.420
LEGISLATURA	X

Il giorno 19 novembre 2018 si è riunito nella sede di Viale Aldo Moro n. 44 il Corecom dell'Emilia-Romagna con la partecipazione dei componenti:

STEFANO CUPPI	Presidente
ALFONSO UMBERTO CALABRESE	Vice presidente
STEFANO CAVEDAGNA	Componente

Svolge le funzioni di segretario la dott.ssa Rita Filippini.

OGGETTO: DEFINIZIONE CONTROVERSIA XXX / WINDTRE X



Viale Aldo Moro, 44 - 40127 Bologna - Tel. 051 527.7628

email corecom@regione.emilia-romagna.it - PEC corecom@postacert.regione.emilia-romagna.it

WEB www.assemblea.emr.it/corecom

Il Comitato Regionale per le Comunicazioni

Vista la legge 14 novembre 1995, n. 481, recante "*Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità*";

Vista la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante "*Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo*", in particolare l'art. 1, c. 6, lettera a), n. 14 e c. 13;

Visto il decreto legislativo 1 agosto 2003, n. 259, recante il "*Codice delle comunicazioni elettroniche*";

Viste la legge regionale Emilia-Romagna 30 gennaio 2001, n. 1, recante "*Istituzione, organizzazione e funzionamento del Comitato regionale per le comunicazioni (CO.RE.COM.)*", in particolare l'art. 14, e la deliberazione del Comitato regionale per le Comunicazioni Emilia-Romagna 9/III/08;

Vista la delibera Agcom n. 173/07/CONS, del 19 aprile 2007, recante "Regolamento in materia di risoluzione delle controversie tra operatori di comunicazioni elettroniche ed utenti" e successive modifiche ed integrazioni, di seguito "Regolamento";

Vista la delibera Agcom n. 73/11/CONS, del 16 febbraio 2011, recante "*Regolamento in materia dei indennizzi applicabili nella definizione delle controversie tra utenti e operatori*", di seguito "Regolamento indennizzi";

Vista le Delibera Agcom n. 51/10/CIR, n. 165/15/CIR e 134/17/DTC;

Vista la Determina Corecom Piemonte n. 8/10/14, la Delibera Corecom Lazio n. 51/10, la Delibera Corecom Friuli-Venezia Giulia n. 104/10 e la Delibera Corecom Umbria n. 34/12;

Visto l'Accordo quadro sottoscritto il 28 novembre 2017 fra l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome e la Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative e delle regioni e delle Province autonome;

Vista la "Convenzione per il conferimento e l'esercizio della delega di funzioni ai Comitati regionali per le Comunicazioni" sottoscritta in data 28 dicembre 2017 dal Presidente dell'



Viale Aldo Moro, 44 - 40127 Bologna - Tel. 051 527.7628

email corecom@regione.emilia-romagna.it - PEC corecom@postacert.regione.emilia-romagna.it

WEB www.assemblea.emr.it/corecom

Autorità per le garanzie nelle Comunicazioni, dal Presidente delle Regione Emilia Romagna, dalla Presidente del Comitato regionale per comunicazioni Emilia - Romagna”;

Visti gli atti del procedimento;

Viste la relazione e la proposta di decisione della Responsabile del Servizio dr.ssa Rita Filippini (NP.2018.2585);

Udita l'illustrazione svolta nella seduta del 19 novembre 2018;

CONSIDERATO QUANTO SEGUE

1. La posizione dell'istante

A seguito dell'udienza di conciliazione, tenutasi in data 08/03/2018, l'utente ha presentato istanza di definizione in data 07/06/2018 (Prot. AL/2018/35927) nei confronti della società Wind Tre X (di seguito, Wind).

L'istante lamenta di aver ricevuto in data 13.10.2017 la notifica di un avviso di accertamento bonario da parte dell'Agenzia delle entrate relativo al recupero del tributo "TCG" relativo all'utenza 329XXXX273 venendo così a conoscenza di essere intestatario del relativo contratto che risultava sottoscritto in locali commerciali di Napoli in cui sostiene di non essersi mai recato.

L'istante riferisce di aver provveduto al pagamento del tributo e di avere richiesto a Wind la risoluzione del contratto ma di non averla ottenuta in fase di conciliazione.

In base a tali premesse, l'utente ha richiesto:

- a) la risoluzione del contatto;
- b) il rimborso delle spese sostenute per il pagamento della TCG per Euro 75,00;
- c) il pagamento delle spese di tutela per Euro 50,00.

2. La posizione dell'operatore

L'operatore Wind, con memoria difensiva del 5/10/2018 precisa che in data 28/06/2014 l'operatore ha ricevuto la richiesta di attivazione, rispettivamente dell'utenza 329XXXX273 e del



Viale Aldo Moro, 44 - 40127 Bologna - Tel. 051 527.7628

email corecom@regione.emilia-romagna.it - PEC corecom@postacert.regione.emilia-romagna.it

WEB www.assemblea.emr.it/corecom

terminale avente imei 353XXXXXXXX320. Vengono prodotto in giudizio i relativi moduli di adesione che risultano firmati e accompagnati da copia della carta d'identità dell'istante. L'operatore, inoltre, documenta che risulta saldato presso punto vendita il Deposito Cauzionale Telefono Incluso per euro 210,00 e risulta saldata la fattura n. 7913884956 che si riferisce alle competenze del numero 329XXXX273.

3. Motivazione della decisione

Va anzitutto rilevato come, in sede di istanza di definizione della controversia avanti al Corecom l'istante non abbia riproposto la richiesta di indennizzo formulata in sede di richiesta di conciliazione. In questa sede, pertanto, si procede unicamente all'esame della richiesta di: a) risoluzione del contratto, b) rimborso della tassa di concessione governativa e c) riconoscimento delle spese di procedura.

Alla luce di quanto emerso nel corso dell'istruttoria, le richieste formulate dalla parte devono essere integralmente respinte come di seguito precisato.

a) Per quanto attiene alla richiesta sub a) e su b) va evidenziato come, in caso di contestazione dell'utente circa l'indebita attivazione di servizi, l'operatore è tenuto a dimostrare di aver ricevuto una richiesta dell'utente idonea a determinare l'attivazione contestata (v. in tal senso Corecom Lazio, delibera n. 51/10, Corecom Friuli-Venezia Giulia Delibera n. 104/10, Corecom Umbria Delibera n. 34/2012). Nel caso di specie, come visto, l'operatore ha fornito prova di aver ricevuto una richiesta di attivazione da parte (almeno in apparenza) dell'utente depositando in giudizio la relativa documentazione.

Peraltro, il Sig. Rabbani non ha negato formalmente la propria sottoscrizione con riferimento ai documenti depositati a corredo della richiesta di attivazione del servizio mediante la proposizione dell'azione di disconoscimento ai sensi degli artt. 214 e 215 c.p.c. ovvero, quantomeno, mediante denuncia all'Autorità pubblica. In tal senso si ritiene utile richiamare la delibera Agcom n. 51/10/CIR, secondo la quale: "Deve affermarsi l'incompetenza di questa Autorità in materia di verifica dell'autenticità della firma, in quanto il disconoscimento c.d. di autenticità, avente per oggetto la verità e la genuinità di una scrittura o sottoscrizione su di essa



Viale Aldo Moro, 44 - 40127 Bologna - Tel. 051 527.7628

email corecom@regione.emilia-romagna.it - PEC corecom@postacert.regione.emilia-romagna.it

WEB www.assemblea.emr.it/corecom

apposta, è disciplinata dagli artt. 214 e 215 c.p.c. e demandato all’Autorità giudiziaria ordinaria (Cass. Sent. 22/01/2004 n. 935)”.

Conseguentemente, è precluso a questo Corecom ogni accertamento in merito all’esistenza o meno del vincolo contrattuale dedotto in contestazione e, quindi, anche sulla sua risoluzione e sulla debenza o meno della tassa di concessione governativa ad esso connessa.

Inoltre, in particolare la richiesta di cui al punto a), è da rigettare anche perché volta ad ottenere un “facere” che esula dal contenuto normativamente vincolato delle pronunce di definizione del Corecom. Il Corecom, infatti, può solamente condannare gli operatori al rimborso o allo storno di somme non dovute e alla liquidazione di indennizzi (sulla base di quanto previsto dall’articolo 19, comma 4, Delibera Agcom 173/07/CONS).

Infine, bisogna ricordare che, in particolare relativamente alla richiesta di cui al punto b), non può essere presa in considerazione in questa sede, in quanto, ai sensi dell’articolo 2, comma 3, del Regolamento, sono esclusi dal relativo ambito applicativo i punti controversi attinenti a profili tributari o fiscali. Pertanto, il sindacato di questa Autorità non può estendersi all’ an debeaturs della TCG imputata a titolo di licenza per l’impiego di apparecchiature terminali per il servizio radiomobile, ai sensi dell’articolo 21 del D.P.R. n. 641/72, di cui è creditore non il gestore, ma l’Agenzia delle Entrate, avverso il cui atto di accertamento della violazione e di irrogazione della sanzione l’utente può resistere in giudizio innanzi alla Commissione Tributaria Regionale (cfr. Determina Agcom 134/17/DTC e Delibera 165/15/CIR).

Per questa ragione le richieste su a) e b) vanno respinte.

a) La richiesta di rimborso delle spese di tutela va respinta in quanto la domanda principale è risultata infondata.

Per questi motivi, acquisito il parere preventivo di regolarità amministrativa del presente atto espresso dalla Responsabile del Servizio dr.ssa Rita Filippini, il Corecom, all’unanimità

DELIBERA QUANTO SEGUE

1. Respinge integralmente l’istanza di XXX nei confronti della società WindTre X per le motivazioni di cui in premessa.



Viale Aldo Moro, 44 - 40127 Bologna - Tel. 051 527.7628

email corecom@regione.emilia-romagna.it - PEC corecom@postacert.regione.emilia-romagna.it

WEB www.assemblea.emr.it/corecom

Il presente provvedimento può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro 60 giorni dalla notifica dello stesso.

La presente delibera è notificata alle parti e pubblicata sul sito web del Corecom e dell'Autorità.

Firmato digitalmente

Il Segretario

Dott.ssa Rita Filippini

Firmato digitalmente

Il Presidente

Dott. Stefano Cuppi



Viale Aldo Moro, 44 - 40127 Bologna - Tel. 051 527.7628

email corecom@regione.emilia-romagna.it - PEC corecom@postacert.regione.emilia-romagna.it

WEB www.assemblea.emr.it/corecom